



Comune di Afragola

N° PAP-03671-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 30/12/2020 al 14/01/2021

L'incaricato della pubblicazione
MARIA PEDALINO

N. Protocollo : _____

N. Ordinanza : OrdDec00254/2020

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza contingibile e urgente. Proroga chiusura parchi ville e giardini pubblici per emergenza sanitaria COVID-19 dal 01 gennaio al 10 gennaio 2021

IL SINDACO

Premesso che:

- con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 è stata disposta la Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;

Considerato

che, all'interno delle Ville e dei Parchi cittadini, si riscontra la presenza di gruppi di cittadini, la cui presenza può, anche involontariamente, favorire un'attenuazione dell'osservanza sia delle misure di distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;

che appare necessario per il Sindaco, per quanto di sua competenza, assicurare il rispetto delle norme sopracitate;

che l'evoluzione critica del numero dei contagi rilevati, nonché del numero di persone poste in sorveglianza attiva, sia nella Regione Campania ma soprattutto nel territorio comunale evidenziano l'esigenza di adottare ulteriori misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione del COVID-19 ne deriva, anche dalle richiamate circostanze che legittimamente viene suscitato il potere *extra ordinem* del Sindaco, in relazione alla atipicità del fenomeno da contrastare che richiede corrispondenti atipiche misure di contenimento.

Dato atto che:

- l'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;
- le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento

giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;

- scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, anorma del quale: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”*;
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecantisi nella diffusione sul territorio comunale del COVID- 19”;

Ritenuto di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione,

Sussistente:

l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni;

l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento;

la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;

Richiamate le proprie Ordinanze n. 214 del 13/11/2020 e n. 229 del 03/12/2020, che qui si intendono trascritte e che formano parte integrante del presente provvedimento;

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, è prorogata fino al 10 gennaio 2021, salvo ulteriori provvedimenti la chiusura dei parchi, delle ville e dei giardini pubblici.

AVVERTE

- che le violazioni delle presenti disposizioni comportano l'applicazione dell'art. 4 co. 1 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 35/2020.

MANDA

La presente Ordinanza, per le valutazioni in ordine alla rilevanza del fenomeno fronteggiato, tenuto conto dell'andamento epidemiologico del virus COVID-19 a:

- Prefetto di Napoli

- Presidente della Giunta Regionale Campania
- Presidente della Città Metropolitana di Napoli
- Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL distretto Napoli Nord2
- tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, alla Polizia Municipale di Afragola per la verifica di ottemperanza e per la puntuale esecuzione.

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Comune di Afragola li, 30/12/2020

IL SINDACO
CLAUDIO GRILLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.